

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 11 giugno 2009, n. 13526

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Dati del processo.

1.1.- L'agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, confermando integralmente la sentenza n. 217/2003 della commissione tributaria provinciale di Viterbo, appellata dall'ufficio, riconosce, per quanto ancora interessa, la deducibilità dal reddito della somma di L. 363.583.334 per spese ritenute di pubblicità, di L. 19.423.533 per spese di rappresentanza, di L. 170.668.551 per interessi passivi e di L. 60.471.750 per costi relativi a ricavi non contabilizzati; somme recuperate invece dall'ufficio (insieme con altre non più in giudizio), ai fini ILOR ed IRPEF 1995, con avvisi di accertamento notificati il 5.10.2001, contro i quali la ditta Colavene s.a.s. di Giovanni Colamedici & C. ed i singoli soci, che ne erano destinatari, avevano proposto distinti ricorsi, riuniti ed accolti parzialmente in primo grado.

1.2 - Resistono i contribuenti mediante controricorso illustrato da memoria.

2.- Motivi del ricorso.

2.1 - L'agenzia delle entrate censura la sentenza della commissione regionale per i seguenti quattro motivi, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1.1 - motivazione insufficiente, per la ragione (art. 366 bis c.p.c.) che "Non risulta... adeguatamente giustificata nella sentenza, nei suoi presupposti, la congruità del rapporto tra il costo di L. 363.000.000 e l'utile di L. 734.000.000, che consente di riconoscere l'effettiva inerenza del primo all'impresa per l'evidenza del nesso mezzo-fine";

2.1.2.- motivazione omessa sul seguente punto controverso: "costi di rappresentanza e promozioni sostenute nei precedenti esercizi '93 e '94 per i quali era stata chiesta la deduzione di 1/3 dell'anno di competenza e nei due successivi esercizi (già oggetto di recupero nel 1993 e nel 1994) indicati per il 1995 in complessive L. 19.423.533";

2.1.3.- motivazione omessa sul seguente punto controverso: "interessi passivi non inerenti all'attività svolta per L. 170.668.551"; 2.1.4.- motivazione omessa sul seguente punto controverso: "omessa contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi per L. 60.471.750".

3.- Decisione.

3.1.- Il primo motivo del ricorso è infondato; gli altri tre motivi sono fondati e debbono essere accolti. Per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio, che rinoverà il giudizio uniformandosi a quanto indicato al par. 4.2.2, e regolerà fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La commissione regionale, uniformandosi espressamente alla motivazione fornita dai giudicanti di primo grado, giustifica nei seguenti termini la decisione di rigetto della pretesa fiscale, cui si riferisce il primo motivo di ricorso (par 2.1.1): "Gli atti del bilancio giustificano notevolmente i costi definiti di rappresentanza o di sponsorizzazione rivolti alla divulgazione del nome dell'azienda che produce mobili... E' stato giustificato il fine che è quello di diffondere e propagandare il messaggio pubblicitario utile per la distribuzione, la circolazione ed il consumo del prodotto, che viene portato a conoscenza e specialmente per quanto riguarda le manifestazioni sportive".

Nega, infine, che la relativa spesa possa considerarsi antieconomica, anche in considerazione di un'asserita tendenza, della giurisprudenza e della legge, a "riconoscere la libertà per le società, di finanziare le attività sportive".

4.1.1 - La riferita motivazione non può dirsi "insufficiente" sul punto dell'asserita sproporzione fra ingente contributo versato e scarso ritorno pubblicitario ottenuto, ossia sulla pretesa inesistenza di un valido nesso fra mezzi economici impiegati e fine sperato o ottenuto, fondante un giudizio di non inerenza della spesa all'attività imprenditoriale.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

4.1.2.- Posto che la censura è limitata al preteso difetto di motivazione, sotto il profilo dell'insufficienza, si deve concludere che tale vizio non sussiste, essendo stata affrontata e risolta la questione dal giudice a quo nei termini sopra riferiti (par. 4.1), della congruità della spesa e della libertà d'impresa; e che, pertanto, la diversa opinione della ricorrente in merito alla mancanza di una valida ragione economica non può avere ingresso in questa sede, per il solo fatto che essa non coincide con la valutazione del giudice di merito.

4.1.3.- Per questa ragione, la censura in esame è infondata.

4.2. Gli altri tre motivi di censura (par. 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4) sono fondati, poiché la commissione regionale respinge in toto l'appello erariale, quindi anche in relazione ai fatti controversi cui si riferiscono i motivi di censura ora in esame, senza esprimere alcuna motivazione al riguardo.

4.2.1.- L'unica affermazione contenuta nella sentenza impugnata, che a tali fatti potrebbe riferirsi, è la seguente: "L'appello dell'Ufficio, in ogni sua parte non può trovare accoglimento non essendo stati forniti in questa sede, elementi tali da poter modificare la decisione di primo grado"; del tenore di detta decisione di primo grado, però, il giudice a quo non rende alcun conto.

4.2.2.- La motivazione su tali punti, pertanto, deve considerarsi completamente omessa, essendo inibito a questo giudice di legittimità il controllo diretto della motivazione esposta nella sentenza di primo grado, cui è fatto rinvio (Cass. nn. 979/2009, 3636/2007, 20454/2005, 2196/2003 e numerose conformi); e non essendo espresse le ragioni per cui tale motivazione appare al giudice a quo insuscettibile di modifica, alla luce degli elementi esposti nelle censure dell'appellante (Cass. nn. 15483/2008, 2268/2006).

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 13 maggio 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.